

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N. 69**

- Ai Produttori interessati
- Alle Regioni e PP.AA  
LORO SEDI
- Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)  
LORO SEDI
- Alle Organizzazioni di Produttori interessate
- All' AG.R.E.A.  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' A.P.P.AG.  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' A.R.C.E.A.  
Cittadella Regionale - Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO
- All' A.R.P.E.A.  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' A.R.T.E.A.  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- All' A.V.E.P.A.  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' AG.E.A. – Organismo Pagatore  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA

- All' Organismo Pagatore Regionale Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO
- All' O.P.P.A.B.  
Via Alto Adige, 50  
39100 BOLZANO
- All' A.R.GE.A.  
Via Caprera 8  
09123 CAGLIARI
- e p.c. Al Ministero Politiche Agricole  
Alimentari Forestali e del Turismo  
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali  
e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e  
dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- Alla Regione Veneto  
Capofila per l'Agricoltura  
Coordinamento Commissione Politiche agricole  
Palazzo Sceriman  
Cannaregio, 168  
30121 Venezia (VE)
- Al Coordinamento AGEA  
Via Palestro, 81  
ROMA
- A SIN S.p.A.  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA
- A RTI Lotto 2 - Gara SIAN  
Agriconsulting S.p.A.  
Via Vitorchiano n. 123  
00189 ROMA  
PEC: protocollo-lotto2@pec.it
- A RTI Lotto 3 – Gara SIAN  
Leonardo S.p.A.

Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA  
PEC: agea-l3@@pec.leonardo.com

A RTI Lotto 4 – Gara SIAN  
EY Advisory S.p.A.  
Via Aurora 43  
00187 ROMA  
PEC: agea-l4@legalmail.it

**Oggetto: Disposizioni relative alle modalità di concessione dei contributi destinati a favore della filiera del latte bufalino a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 3 aprile 2020, che istituisce il Fondo per la competitività delle filiere, integrato ai sensi del Decreto Ministeriale 2 febbraio 2022 n. 48421. CAMPAGNA 2021**

## INDICE

1. PREMESSA.....	5
2. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	5
3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO.....	6
4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO.....	6
5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO .....	6
6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO .....	7
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE.....	8
8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	8
<b>8.1 Anticipo .....</b>	<b>8</b>
<b>8.2 Saldo .....</b>	<b>8</b>
9. CONTROLLI.....	8
<b>9.1 Verifiche di ammissibilità.....</b>	<b>8</b>
<b>9.2 Ulteriori controlli istruttori.....</b>	<b>10</b>
<b>9.2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234) .....</b>	<b>10</b>
<b>9.2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) .....</b>	<b>11</b>
<b>9.2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).....</b>	<b>12</b>
<b>9.2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) ...</b>	<b>12</b>
10. COMUNICAZIONI.....	12
11. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	13
12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) .....	14
Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI .....	17
<b>BASE GIURIDICA UNIONALE.....</b>	<b>17</b>
<b>BASE GIURIDICA NAZIONALE .....</b>	<b>17</b>
<b>FASCICOLO AZIENDALE.....</b>	<b>18</b>
<b>DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA .....</b>	<b>19</b>
<b>REGISTRO AIUTI DI STATO.....</b>	<b>20</b>
<b>DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA) .....</b>	<b>20</b>
<b>REGOLARITÀ FISCALE.....</b>	<b>20</b>

## 1. PREMESSA

Alla luce del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel 2021 e nell'anno corrente, in un quadro emergenziale in cui la grave crisi di mercato del settore agroalimentare, arrecata dal blocco delle attività commerciali, dalla riduzione delle attività produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia e dal fatto che alcune filiere produttive necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste, si è ritenuto necessario sostenerla attraverso misure di potenziamento ad essa dedicate. Pertanto, sono state dettate misure urgenti anche a favore del comparto di trasformazione, duramente colpito dall'emergenza in atto, per garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività economiche, contenendo gli effetti negativi sulla produzione.

Il decreto ministeriale 3 aprile 2020, n. 3432, ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce nello stato di previsione del MiPAAF un Fondo per la competitività delle filiere agricole con il fine di sostenerne lo sviluppo e gli investimenti, ha istituito per la campagna 2020 l'aiuto in favore di alcune filiere ritenute strategiche, inclusa quella del Latte bufalino, privilegiando quelle che si adattano alla possibilità di sottoscrizione di contratti di filiera, in modo da moltiplicare l'effetto dello stanziamento pubblico attraverso la stabilizzazione dei rapporti tra agricoltori e trasformatori.

Con il decreto ministeriale 2 febbraio 2022, n. 48421 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2022, n.76, «Modifica del decreto 3 aprile 2020 recante Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere» sono stati destinati all'aiuto in favore della filiera del Latte bufalino ulteriori 2 milioni di euro per la campagna 2021, e, in particolare, viene attribuito alle imprese di trasformazione del latte bufalino un aiuto **fino a 20 centesimi per ogni chilogrammo di latte acquistato nel mese di aprile 2021** e trasformato in mozzarella di bufala campana DOP.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto degli interventi a favore della filiera del latte bufalino per la campagna 2021 a valere sul Fondo di cui sopra e della successiva modifica prevista dal citato Decreto ministeriale 2 febbraio 2022, n. n. 48421.

Gli aiuti concessi in conformità al decreto stesso sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono riportati in allegato 1.

### 3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

I soggetti che possono accedere all'aiuto sono le imprese di trasformazione del latte bufalino come definito dall'art. 1 comma 1 lettera f) del DM 3 aprile 2020, n. 3432 e s.m.i., le quali nel mese di aprile abbiano trasmesso dati di acquisto e produzione alla piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" presso DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare Srl.

I chilogrammi di latte di bufala fresco per i quali si richiede l'aiuto riportati nel quadro B del modello di domanda allegato alle presenti Istruzioni operative, sono stati acquistati senza disdette o sconti sul prezzo ovvero acquistati alle condizioni di mercato o contrattuali nel mese di aprile 2021 ad un prezzo non inferiore a 130,50 euro/hl come quotazione minima rilevata sulla base della metodologia ISMEA di rilevazione dei prezzi all'origine, per ogni piazza di interesse del prodotto.

Inoltre, i suddetti chilogrammi di latte di bufala fresco sono risultanti dal sistema di tracciabilità di cui al decreto ministeriale 9 settembre 2014 per gli aiuti di cui al comma 4 dell'articolo 4 del DM 23 aprile 2020 n.3432 e dalla documentazione fiscale relativa all'acquisto del latte.

### 4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale, secondo le disposizioni previste dalle Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 e DM 1° marzo 2021- Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, che includa l'indirizzo PEC aziendale.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

È opportuno, inoltre, sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

### 5. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Per la campagna 2021 è concesso un aiuto pari a 20 centesimi di euro per ogni chilogrammo di latte di bufala fresco acquistato alle condizioni di mercato o contrattuali presenti nel mese di aprile 2021, e trasformato in mozzarella di bufala campana DOP. Sulla base di quanto stabilito da ISMEA con nota Prot. Ingresso N.0042778 del 27/05/2022, il rispetto delle condizioni di mercato presenti nel mese di aprile 2021, si ritiene garantito per partite di latte di bufala pagate ad un prezzo non inferiore a 130,5 euro/hl franco allevamento, Iva esclusa, corrispondente a 1,26585/kg.

L'importo unitario dell'aiuto sarà determinato da AGEA in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi complessivamente stanziati e il totale dei chilogrammi di latte di bufala per i quali richiesti nelle domande di aiuto.

L'aiuto è concesso nel limite di spesa pari a 2 mln di euro per l'aiuto de minimis 2021 di cui all'articolo 3 comma 3 lettera d) del DM 3 aprile 2020 n. 3432 e s.m.i. così come modificato dal decreto ministeriale 2 febbraio 2022, n. 48421.

In caso di superamento dei fondi annuali disponibili, l'OP AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare.

## 6. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

In considerazione della particolare natura dell'intervento in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico alle imprese di trasformazione del latte bufalino, la presentazione delle domande avverrà in modo precompilato sulla base dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN.

**Il soggetto beneficiario presenta ad Agea apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, come da fac-simile allegato.**

**L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile nel SIAN al richiedente o al CAA delegato, la domanda contenente le informazioni anagrafiche, acquisite dal Fascicolo Aziendale, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.**

Alla domanda di aiuto devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive redatte dai conferenti caseifici / raccoglitori che confermano le quantità dichiarate nel quadro B della domanda, ed in particolare:

- Dichiarazione dei raccoglitori conferenti;
- Dichiarazione dei caseifici conferenti.

La domanda di aiuto contiene anche i seguenti ulteriori elementi dichiarativi:

- a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che riporta:
  - che i quantitativi di latte di bufala fresco per i quali si richiede l'aiuto di cui al comma 4 dell'articolo 4 del DM 3 aprile 2020 n. 3432 e s.m.i., dichiarati nella domanda di aiuto, siano stati acquistati senza disdette o sconti sul prezzo ovvero acquistati alle condizioni di mercato o contrattuali presenti nel mese di aprile 2021;
  - che la documentazione fiscale relativa all'acquisto del latte per cui si richiede l'aiuto sia rappresentata dai contratti di acquisto ovvero dalle fatture di acquisto e che la stessa sarà disponibile, presso il caseificio, per i controlli che verranno effettuati da AGEA o da enti da essa delegati.
- b. dichiarazione di esenzione Durc per le imprese beneficiarie prive dell'obbligo di iscrizione a Inps, Inail e Cassa Edile. Trattasi di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
  - l'assenza di lavoratori subordinati e lavoratori assunti con contratto di collaborazione alle dipendenze della Pmi;

- l’opzione pertinente relativa alla posizione contributiva della P.m.i. riportando, ove necessario, l’opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti previdenziali e indicando i relativi riferimenti normativi.

## 7. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata **dal 22 settembre 2022, entro e non oltre il 10 ottobre 2022.**

## 8. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

### 8.1 Anticipo

L’art. 6 del DM 3 aprile 2020, stabilisce che l’Organismo pagatore AGEA può versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti in misura pari al 70% dell’importo erogabile. Per effetto della disposizione contenuta all’articolo 78 comma 1-quinquies, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il pagamento dell’anticipo può avvenire all’esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità previsti dal successivo paragrafo 9.1.

### 8.2 Saldo

Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:

- Registro nazionale Aiuti di stato, ai sensi del comma 7 dell’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- Regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
- Regolarità fiscale (verifica presso Agenzia Entrate – Riscossione), ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- Verifica Antimafia, ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

## 9. CONTROLLI

Le domande pervenute all’Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente;
- ulteriori controlli istruttori.

### 9.1 Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l’esecuzione dei seguenti controlli:

1. verifica che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
2. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
3. verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
4. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
5. verifica che la quantità di latte bufalino espressa in kg sia coerente con le informazioni presenti nel SIAN nella piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" costituita in attuazione dell'art.2 comma 1 del DM 9 settembre 2014 "Modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP"".
6. verifica in loco della documentazione fiscale relativa all'acquisto del latte per cui si richiede l'aiuto.

In accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, sono ritenuti congrui i prezzi di acquisto del latte non inferiori a 1,26585 euro/kg; pertanto, in sede di controlli in loco vengono ammesse all'aiuto le partite di latte di bufala conferite ai caseifici per un prezzo non inferiore a tale prezzo minimo.

Relativamente alla possibilità di includere tra le partite di latte oggetto di aiuto anche quelle conferite dai raccoglitori o da altri caseifici, occorre precisare quanto segue:

1. nel testo del DM 3 aprile 2020, n. 3432 e s.m.i. non si ravvisano elementi che possano comportare l'esclusione di quantità non conferite direttamente dai produttori. Peraltro, tale prassi potrebbe essere giustificata da logiche organizzative o di mercato, ed infatti è già contemplata dalla piattaforma informatica per la rilevazione e la tracciabilità della filiera bufalina;
2. Il latte conferito da raccoglitori od altri caseifici non è prezzato "franco stalla". Ciò comporterebbe la necessità di individuare per tale prodotto una nuova soglia di prezzo minimo;
3. Il latte conferito da caseifici che hanno presentato a loro volta domanda di aiuto potrebbe essere oggetto di doppio contributo.

Per quanto sopra, le partite di latte conferite da raccoglitori e caseifici sono ammesse a contributo a condizione che per le stesse venga prodotta un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dagli anzidetti conferenti che attestino che tali partite derivano da latte di bufala fresco acquistato ad un prezzo franco stalla non inferiore al minimo previsto (1,26585 euro/kg) e non già oggetto di altra richiesta di aiuto e deve essere conservata nel Fascicolo aziendale dell'impresa richiedente l'aiuto in esame. L'impresa richiedente l'aiuto deve indicare nella domanda di aiuto i raccoglitori oppure gli altri caseifici indicando il CUAA degli stessi ed il quantitativo in kg acquistato.

Tali dichiarazioni saranno assoggettate a controlli campionari per verificarne la veridicità, anche con il coinvolgimento degli Organi di Polizia che dispongono dei necessari poteri di accertamento.

Nelle more di tali accertamenti, attesa la necessità di rispettare il termine per l'esecuzione dei pagamenti, AGEA procederà alle erogazioni con riserva di ripetizione dell'indebito.

L'aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

## 9.2 Ulteriori controlli istruttori

### 9.2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

L'aiuto è concesso in regime «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione dell'articolo 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In attuazione del Reg. (UE) n. 14078/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti<sup>1</sup> secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti «de minimis» complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti «de minimis» già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

<sup>2</sup> s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente in considerazione degli eventuali aiuti già concessi nel triennio;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

### Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

### 9.2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

AGEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

### **9.2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)**

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

### **9.2.4 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)**

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

## **10. COMUNICAZIONI**

L'Organismo Pagatore AGEA è tenuto all'esecuzione delle comunicazioni di seguito riportate.

- A. comunicazione al richiedente ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241:
- a del riconoscimento dell'aiuto e dell'importo effettivamente spettante;

- b in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
- B. trasmissione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero e alle Regioni e Province Autonome:
- a. elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione:
    - i) della quantità di chilogrammi di latte bufalino dichiarata ed accertata
    - ii) dell'importo dell'aiuto concesso.

## 11. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza nel Fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”* Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso,

anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

## **12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<b>Finalità del trattamento</b>	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</li> <li>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</li> <li>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.</li> </ul>
<b>Modalità del trattamento</b>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del</p>

	<p>SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
<b>Titolarità del trattamento</b>	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: <a href="http://www.agea.gov.it">http://www.agea.gov.it</a>.</p>
<b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:privacy@agea.gov.it">privacy@agea.gov.it</a>.</p>
<b>Responsabili del trattamento</b>	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A..</p>
<b>Diritti dell'interessato</b>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</li> <li>esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata <a href="mailto:protocollo@pec.agea.gov.it">protocollo@pec.agea.gov.it</a> con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</li> </ol>

	Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	--

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.**

IL DIRETTORE

Federico Steidl

## Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

### BASE GIURIDICA UNIONALE

– **Reg. (CE) 18-12-2013 n. 1407/2013/UE**

Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

– **Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE**

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

### BASE GIURIDICA NAZIONALE

– **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123**

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

– **Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503**

Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.;

**Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188**, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

– **Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228**

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

– **Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102**

Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni;

– **Legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

– **Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

– **Legge 7 agosto 1990, n. 241**

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

- **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 9 settembre 2014 recante** “Modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: “Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP” ha istituito la piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina” gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
- **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 aprile 2020 n. 3432** Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 2020, n. 114;
- **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 marzo 2020, n. 899** Modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Mozzarella di bufala Campana” registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 148 del 21 giugno 1996;
- **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 luglio 2020 n. 9021200**  
Decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 222 comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l’istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 2020, n. 215;
- **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 novembre 2020 n. 9344656**  
Modifica del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere”
- **Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 febbraio 2022 n. 48421**  
“Modifica del decreto 3 aprile 2020 recante «Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere”.

## FASCICOLO AZIENDALE

- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162**  
Semplificazione della gestione della PAC;
- **Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162**  
Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- **Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 – Fascicolo aziendale**  
Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015;
- **Istruzioni Operative n. 22 del 7 aprile 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale**  
– Integrazione e modifica alle IO n. 9 del 21 febbraio 2020;
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;**

- **Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS:** definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.

## DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

- **D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159**  
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018**  
Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018**  
Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Istruzioni operative Agea n. 3 prot. n. orpum.2018.0004464 del 22 gennaio 2018**  
Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia;
- **Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019**  
Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019**  
Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020**  
Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- **Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021**  
Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.
- **Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021** – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- **Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022** – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 - procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- **Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022**  
interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022.

## REGISTRO AIUTI DI STATO

– **Legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;

– **Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

## DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

– **Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78**

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;

– **Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015**

Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

– **Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34** – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale;

– **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45** - “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

– **Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021** - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

– **Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022** – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

## REGOLARITÀ FISCALE

– **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48- bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).